

N. R.G. 2384/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Ferrero Giovanna	Presidente rel.
dr. Catalano Maria Elena	Consigliere
dr. Pirola Andrea Francesco	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 2384/2022 promossa in grado d'appello

DA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████), rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Mariano Comense (CO), Via ██████████ come in atti;

- APPELLANTE -

CONTRO

██████████ ██████████ ██████████ ██████████), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall' Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████ come da delega in atti;

- APPELLATA -

avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ex art. 2043 c.c. e norme speciali

sulle seguenti conclusioni.

Per ██████████

“Piaccia alla Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE Preliminarmente, sussistendone i gravi motivi, sospendere inaudita altera parte la immediata esecutività della impugnata sentenza di primo



grado, fissando udienza di comparizione delle parti nella quale confermare la predetta sospensione;

IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' DELLA SENTENZA N. 668/2022— N.R.G. 3364/2019 REPERT. N. 1341/2022 PUBBLICATA IN

DATA 24.03.2022 per la palese violazione dell'art. 111 cpc comma sesto per i motivi di cui in narrativa;

NEL MERITO riformare la SENTENZA N. 668/2022 2022 – N.R.G. 3364/2019 REPERT. N. 1341/2022 PUBBLICATA IN DATA 24 MARZO 2022 per i motivi in narrativa individuati e specificati, in quanto in palese violazione della disposizione normativa di cui all'art. 111 cpc sesto comma, oltre che dell'art.115 e 116 cpc ed in ragione della errata applicazione dell'art. 2043 c.c., e per l'effetto conseguentemente in accoglimento del presente atto di appello in riforma alla richiamata

sentenza, accogliere le domande rassegnate in primo grado dal Signor [REDACTED] ad esclusioni delle domande spiegate in via indiretta nell'interesse dei figli ovvero : “NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE LA RESPONSABILITA' DEL DOTTOR [REDACTED] NELLA CAUSAZIONE DI OGNI DANNO PATITO E PATENDI PER I FATTI DI CUI ALLA AZIONATA DOMANDA GIUDIZIALE di cui all'art. 2043 c.c. COMPRENSIVO DEL DANNO NON PATRIMONIALE ANNESSO DEL PREGIUDIZIO BIOLOGICO, MORALE ED ESISTENZIALE NONCHÉ DELLE SPESE MEDICHE SOSTENUTE – OLTRE ALLA RIPETIZIONE DI OGNI SOMMA E PREZZO VERSATO PER TRATTAMENTI OVVERO NELLE SOMME DIVERSE MINORI O MAGGIORI RITENUTE DI GIUSTIZIA, OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI NELLA MISURA DI LEGGE SULLA SOMMA RIVALUTATA PER COME PATITO E PATENDI DAL SIGNOR [REDACTED], OGNI DANNO PATRIMONIALE PER LE RAGIONI DI CUI IN ATTI ED AFFERENTE LA PERDITA DI CHANCE OCCUPAZIONALI, PER EFFETTO CONDANNARE IL DOTTOR [REDACTED] AL RISARCIMENTO DEI DANNI DI CUI SOPRA NELLA SOMMA DI EURO 350.000,00= O IN QUELLA MINORE O MAGGIORE RITENUTA DI GIUSTIZIA E PER COME VERRA' PROVATO IN CORSO DI GIUDIZIO ;SEMPRE NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Vorra' Il GIUDICE ADITO per ogni pronuncia di giustizia segnalare laddove ritenuto di giustizia con relativo inoltro di ufficio alle competenti autorità preposte le condotte ascrivibili al convenuto;



IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al 15% spese di giustizia oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel di del pagamento;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si formula, peraltro, la più ampia riserva di ogni opportuna deduzione ed istanza, all'esito delle ora non prevedibili avverse difese ed anche a conferma dei fatti di cui in narrativa mediante memorie integrative e memorie ex art. 183 VI comma cpc che, previa autorizzazione, verranno depositate . Si chiede di essere autorizzati al deposito di CD ROM contenente risultanze indagini investigative file audio e documentazione fotografica e relazione rapporto investigativo (già prodotto in atti nella versione documentale).

Si produce con richiesta di ammissibilità la CTU giudizio Tribunale di Monza NRG 2916/2019

IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre al 15% disese generali di giustizia. oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge sulle somme imponibili nella percentuale vigente nel di del pagamento per entrambi i gradi di giudizio

In subordine e nel merito accertare e dichiarare la reciprocità della soccombenza nel giudizio primo grado e disporre in riforma la compensazione delle spese di lite.

Con ampia riserva in ordine alla costituzione di parte Appellata”.

Per [REDACTED]

“IN VIA PRELIMINARE:

- 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig [REDACTED] per tutti i motivi rappresentati ex 342c.p.c.*
- 2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto confermando la sentenza.*
- 3) Rigettare le domande tutte formulate dal [REDACTED] perché infondate in fatto e diritto*
- 4) Condannare ex art 96 cpc il [REDACTED] nella misura ritenuta equa dalla Corte D'Appello.*
- 6) Con vittoria di spese e compensi anche del grado d'appello oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;*
- 7) Condannare l'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Con atto di citazione, regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data 4.04.2019, [REDACTED] conveniva in giudizio il dott. [REDACTED] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex artt. 2043 e 2059 c.c.. da lui subito per effetto delle particolari modalità offensive con le quali si sarebbe svolta la relazione extraconiugale intrattenuta dal convenuto con la propria coniuge [REDACTED]

Il dott. [REDACTED] regolarmente costituito in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto totalmente infondate.

Istruito il giudizio, all'udienza del 28.09.2021 il Giudice, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con sentenza n. 668/2022, pubblicata il 24.03.2022, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3364/2019, promossa da [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] così decideva: *"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

- 1. Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal sig [REDACTED] nei confronti del dott [REDACTED]*
- 2. Dichiarare la nullità delle domande relative ai figli [REDACTED] e [REDACTED]*
- 3. Condanna il sig [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite sostenute dal dott [REDACTED] [REDACTED] che vengono liquidate in €18.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA".*

Contro la pronuncia del Tribunale di Monza, che ha deciso nei termini di cui sopra, ha proposto tempestivo appello [REDACTED] lamentando i seguenti motivi di censura:

1. Nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 111, comma 6, c.p.c.;
2. Impugnazione del capo della sentenza sulle domande relative ai figli [REDACTED] e [REDACTED] e rinuncia alle domande azionate in via indiretta nell'interesse dei figli;
3. Violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla presunta tardività della produzione documentale sulla mancata acquisizione del documento a fondamento della decisione;
4. Violazione dell'art. 2697 c.c. – errata valutazione delle prove offerte;
5. Errata applicazione dell'art. 2043 c.c. e del principio del *neminem laedere*;
6. Errata applicazione dell'art. 2059 c.c. e lesione di principi costituzionalmente garantiti;



In data 4.11.2022 si è costituito nel presente grado di giudizio [REDACTED] chiedendo il rigetto di tutte le censure avversarie con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali nonché con condanna ex art. 96 c.p.c.

All'udienza del 29.11.2022 la causa veniva rinviata al 31.01.2023 per la precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta e trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di 50 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per le repliche.

Sulla scorta di tali premesse, si procede ora all'esame delle singole censure (o di gruppi di censure per ragioni di opportunità) di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.

Preliminarmente questa Corte è chiamata a pronunciarsi sull'asserita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. lamentata dalla convenuta.

Parte appellata deduce la mancanza nell'appello degli elementi minimi richiesti dalla norma sopra citata ai fini della sua ammissibilità e, nello specifico, lamenta che l'appello *"manca nell'atto la parte argomentativa specifica che valga a confutare e contrastare le ragioni illustrate dal Tribunale nella sentenza impugnata con la quale è stata respinta la domanda attrice svolta in primo grado"*.

La Corte sul punto osserva che, fatta eccezione per i motivi n. 2 e n. 4, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo si deduce chiaramente l'oggetto delle censure e su quali punti l'appellante chiede la riforma della sentenza. Quindi, complessivamente l'appello deve ritenersi ammissibile.

Ciò è confermato dal fatto che la stessa parte appellata attraverso i propri scritti difensivi ha potuto prendere posizione sui singoli motivi di impugnazione.

Vengono esaminati, per ordine logico, il secondo ed il terzo motivo d'appello.

La questione su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguarda la ritenuta erroneità del capo della sentenza con riferimento alle domande relative ai figli [REDACTED] e [REDACTED] con contestuale rinuncia alle domande azionate in via indiretta nell'interesse dei figli, dedotta nel secondo motivo d'appello.

Il Giudice di Prime Cure ha statuito che *"In via preliminare: unico attore in questo giudizio è il sig. [REDACTED]. I figli erano minorenni al momento della proposizione del giudizio ed entrambe maggiorenni al momento della precisazione delle conclusioni 28 settembre 2021 ([REDACTED] nato il 8 agosto 2002, [REDACTED] il 26 novembre 2003) e non sono parte di questo giudizio, come risulta dalla procura e dal testo dell'atto di citazione. Le domande successivamente proposte anche relative al risarcimento dei danni che sarebbero derivati ai*



figli sono pertanto inammissibili. (...) Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: (...) 2. Dichiaro la nullità delle domande relative ai figli [REDACTED].

L'appellante precisa come il Signor [REDACTED] abbia agito sempre in proprio, in qualità di unico attore, come individuato nell'atto di citazione e nella procura alle liti.

“Le domande spiegate sono state formulate al fine di ottenere “in via indiretta” il risarcimento del danno patito dai figli [REDACTED] e [REDACTED] a causa della condotta del medico a danno dei Signori [REDACTED].

Il medesimo attore impugna il relativo capo della sentenza senza tuttavia addurre precise censure alla motivazione del tribunale, specificando poi di rinunciare in sede di gravame alle domande azionate in via indiretta nell'interesse dei figli, lasciando agli stessi la facoltà e diritto di procedere in autonomia.

Il motivo è quindi inammissibile, in quanto nessuna reale censura capace di scalfire la motivazione del Tribunale è rilevabile. Ciò tenuto conto anche che la parte appellante rinuncia alle relative domande, ancorché non formulate, con evidente carenza di interesse ad agire.

Con il terzo motivo, si deduce l'asserita violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla presunta tardività della produzione documentale e sulla mancata acquisizione del documento a fondamento della decisione.

Il Giudicante in primo grado ha statuito che *“L'attore ha prodotto in allegato alla conclusionale una perizia resa nel giudizio di separazione datata 27 gennaio 2021, quindi di ben otto mesi antecedente al deposito delle conclusioni (26 settembre 2021) e non ha chiesto in tale sede né alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, di venire autorizzato al suo deposito ed è pertanto decaduto dalla facoltà di produrla.*

L'inammissibilità della produzione è stata eccepita da parte convenuta ma sarebbe stata altresì rilevabile d'ufficio.

(...) La produzione deve ritenersi pertanto inammissibile in questa sede e potrà valutarsi eventualmente in sede di appello”.

Parte appellante [REDACTED] lamenta che il documento “relazione peritale” (espletata in sede di giudizio di separazione) è stato da lui prodotto nella prima sede utile per la relativa allegazione, da intendersi quale documento a formazione successiva rispetto alla scadenza del termine delle memorie istruttorie. Pertanto, ritiene che tale documento fosse del tutto ammissibile nel giudizio di primo grado ed anzi da ritenersi estremamente rilevante ai fini della decisione.



Parte appellata contesta quanto dedotto, rimarcando la correttezza della sentenza ed evidenziando che il Giudice non aveva alcuna possibilità di prendere in esame la perizia prodotta in allegato alla conclusionale per la sua tardività, prontamente eccepita dallo stesso, ma rilevabile altresì d'ufficio, come ampiamente evidenziato in sentenza.

Il motivo deve ritenersi infondato, con le precisazioni di seguito esposte.

Correttamente il Giudice di Prime Cure ha rilevato l'inammissibilità della produzione in primo grado, in quanto, come da principio di diritto nonché consolidato nella giurisprudenza di legittimità le istanze istruttorie sono inammissibili, laddove non allegate e dedotte in giudizio entro il termine delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c..

“L'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali” (Cass. Ord. n. 16800 del 26.06.2018).

Tuttavia la sua produzione è in questo grado ammissibile, come ancora recentemente chiarito dalla Suprema Corte con l' Ordinanza n. 7977 del 11/03/2022 *“in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formati dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza”.*

Prendendo quindi in esame tale documento se ne evidenzia tuttavia l'irrelevanza ai fini della prova della domanda formulata dal [REDACTED]

Infatti, dalle dichiarazioni raccolte dal CTU in sede di perizia emerge chiaramente che la crisi coniugale è da collocare temporalmente ad una fase ben antecedente all'incontro della signora [REDACTED] con il dott. [REDACTED]

Si riportano per comodità alcuni estratti significativi:

- *“con la crisi del 2008 iniziano le ristrettezze economiche (...) la signora riferisce che il marito le ha tolto il bancomat e le ha lasciato a disposizione la somma di € 150 settimanale che doveva bastare per tutte le spese: io rinunciavo anche al caffè con le amiche. Cominciava a pesarmi tanto e glielo faccio presente”;*



- “c’era un malessere dentro di me, non mi sentivo compresa, mi sentivo incompleta , mi sentivo la figlia più grande perché gestiva tutto lui (il marito)”;
- “Il sig. ████████ nel 2016 nota un malessere nella moglie che “ si traduce in comportamenti sbagliati anche con i figli - racconta – non cucinava, non stirava e a tavola non mangiava”;
- “la signora ████████ connota la crisi familiare nel 2013. Il suo malessere si acuisce a seguito dell’acquisto della nuova casa: “lui mi esclude dalla gestione familiare, lui compra casa e la intesta solo a lui”;
- “Avevo un padrone non un marito, io mi sentivo svuotata, depressa. **Eravamo in crisi** e siamo andati dal dott. ████████ Lui mi ha detto che, davanti al marito non ero libera di esprimermi, di dire quello che volevo e pensavo e per questo mi ha suggerito una terapia individuale”;
- “(Il sig. ████████ il medico di base mi consiglia il dott. ████████ Io telefono e prendo l’appuntamento e ci andiamo insieme; fu rassicurante, ci ha fatto parlare abbiamo detto cose intime e abbiamo pianto insieme. Il neurologo dott. ████████ prescrive una terapia farmacologica (Deparox – antidepressivo, ansiolitico) e, a detta della signora, comincia a stare meglio. A Natale 2017 ritorna dalla famiglia d’origine”.

Tali estratti, che costituiscono soltanto alcuni degli elementi copiosamente evidenziati nella relazione, consentono di ricavare chiaramente ~~quanto sopra rilevato ovvero~~ che la crisi coniugale era già in atto da tempo.

In ogni caso, con assoluta prudenza e precisione il Giudice di Prime Cure ha correttamente evidenziato che “*quand’anche dovesse ritenersi provata, liberamente valutando gli elementi di cui sopra, la relazione extra-coniugale intrattenuta dal convenuto con la signora Palmiero, la mera esistenza di tale relazione non sarebbe sufficiente per provare il diritto del sig. ████████ al risarcimento del danno. Infatti, tale relazione non vi è prova abbia determinato la dissoluzione di una affectio maritalis preesistente, risultando anzi al contrario da vari elementi che l’armonia fra i coniugi fosse da tempo seriamente compromessa*”.

I motivi di appello n. 1, 5 e 6 (relativi all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione; errata applicazione dell’art. 2043 c.c.; ed errata applicazione dell’art. 2059 c.c.), sopra analiticamente elencati, vengono in questa sede trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro.

Il Tribunale di Monza sul punto ha statuito che “*Non sono allegati aspetti intimi rivelati dall’odierno attore tali da rendere il tradimento dello stesso particolarmente lesivo della sua dignità umana*”. Peraltro, “*Il 27 marzo 2018 il sig. ████████ ha chiesto un appuntamento con*



il dott. [REDACTED] (doc.6) che tuttavia ha replicato - dal punto di vista deontologico non posso darle appuntamento perché seguo già sua moglie”.

“Per quanto sopra motivato, quand’anche dovesse ritenersi provata, liberamente valutando gli elementi di cui sopra, la relazione extra-coniugale intrattenuta dal convenuto con la signora [REDACTED] la mera esistenza di tale relazione non sarebbe sufficiente per provare il diritto del sig. [REDACTED] al risarcimento del danno. Infatti, tale relazione non vi è prova abbia determinato la dissoluzione di una *affectio maritalis* preesistente, risultando anzi al contrario da vari elementi che l’armonia fra i coniugi fosse da tempo seriamente compromessa. Inoltre, non vi è stato alcun affidamento della “famiglia” al dott. [REDACTED] ma solamente un rapporto medico – paziente con la signora [REDACTED] (...) Il Tribunale, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal sig. [REDACTED] nei confronti del dott. [REDACTED]

Parte appellante sul punto lamenta la mancanza di motivazione e la violazione del principio del libero convincimento del giudice. Prosegue, evidenziando che il Giudicante si sarebbe basato solo ed esclusivamente su impressioni meramente personali, non applicando e riconoscendo il principio del *neminem laedere* e la lesione di principi costituzionalmente garantiti come la dignità e l’onore.

Parte appellata contesta tutto quanto *ex adverso* dedotto ed evidenzia che l’appellante insiste solo sulla pretesa relazione extraconiugale incurante di non aver dimostrato alcuno dei presupposti logici e giuridici della domanda.

La Corte sul punto osserva che alcuna carenza di motivazione può essere rilevata, tenuto conto che il Giudice in primo grado ha spiegato analiticamente l’iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione.

La domanda dell’appellante, e lo si evidenzia ripetutamente, si fonda: 1) su un asserito rapporto professionale diretto tra il sig. [REDACTED] ed il dott. [REDACTED] 2) su un rapporto di terapia di coppia intrapreso dal [REDACTED] e la [REDACTED] da un lato ed il dott. [REDACTED] dall’altro;

L’esistenza di tali rapporti è stata ritenuta non provata, in quanto ciò che emerge è che l’unico soggetto effettivamente destinatario di cure era la signora [REDACTED] (tanto da essere stata l’unica a ricevere una terapia farmacologica ed unico soggetto nei cui confronti è stata effettuata una diagnosi); e che persino nel momento in cui il signor [REDACTED] esasperato ha chiesto un appuntamento per sé al dott. [REDACTED] in data 27.03.2018 il medesimo ha dato



riscontro affermando che dal punto di vista deontologico non poteva dargli alcun appuntamento poiché seguiva già la moglie.

Dunque, nessun rapporto medico paziente tra il dott. [REDACTED] ed il sig. [REDACTED] risulta essere stato mai provato né può dedursi in alcun modo dagli atti.

Con riferimento all'asserito percorso di coppia, anche questo non può essere desunto minimamente. Anzi, dalle affermazioni rese dall'appellante sembrerebbero ricavarsi posizioni contraddittorie.

Come correttamente ritenuto e motivato dal Giudice di Prime Cure: *“La presa in carico della coppia è inverosimile anche per le modalità con le quali pacificamente si è attuato ed è stato inteso l'intervento del sig. [REDACTED] nelle parole del sig. [REDACTED] un percorso di coppia non si svolge certo con un sodalizio fra medico e marito che insieme valutano quali siano le soluzioni individuali da applicare sull'altro coniuge. In un percorso di coppia entrambe i coniugi si rivolgono a uno specialista (solitamente uno psicologo, non un neurologo se non dotato di ulteriori competenze professionali certificate e non è questo il caso del dott. [REDACTED]*

Il tentativo di dimostrare pedissequamente l'esistenza della sola relazione extraconiugale di per sé, e questo aspetto è stato ribadito più volte in primo grado, non è sufficiente ad ottenere il riconoscimento della domanda.

“La mera violazione dei doveri matrimoniali non integra quindi di per sé ed automaticamente una responsabilità risarcitoria, dovendo, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite”.

Correttamente è stato anche evidenziato che l'ordinamento non prevede una specifica tutela per il bene “mantenimento della integrità della vita familiare” sino a prevedere che la sua lesione generi una responsabilità e sia fonte di risarcimento diretto per chi pone in essere condotte che pongano fine all'esistenza di tale legame.

Sarebbe estremamente rischioso riconoscere incondizionatamente tale responsabilità in quanto andrebbe a confliggere, come correttamente precisato in primo grado, con altri diritti costituzionalmente garantiti quali la libertà di autodeterminarsi ed anche la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento fin dal 1970.



Ancor più questa affermazione è valida se si fa riferimento ad un soggetto terzo estraneo (il potenziale amante) alla coppia che non ha alcun vincolo od obbligo di fedeltà nascente da altro matrimonio.

Parte appellante ha allegato che il diritto violato non sarebbe quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore.

La responsabilità a carico dell'amante potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili del coniuge tradito e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto.

Infatti, si precisa che non è *“sufficiente dedurre che il coniuge è stato infedele per considerarlo tenuto al risarcimento del danno”* ed aver rilevato l'*inesistenza di un “obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti sentimentali e sessuali con persone coniugate”*.

Infatti, *“diverso trattamento andrebbe riservato a colui che dovesse, con dolo o colpa grave, concorrere in una condotta del coniuge fedifrago munita di una portata lesiva che va oltre il mero tradimento, come ad esempio ove gli amanti assumessero comportamenti pubblici finalizzati ad offendere gratuitamente la dignità pubblica del coniuge tradito, oppure ove il tradimento fosse accompagnato da comportamenti aggressivi e ingiuriosi verso il tradito”* (Trib. Vicenza, 3 novembre 2009, in Fam. dir., 2010, 281, con nota di FACCI).

Sulla questione è intervenuta la Suprema Corte, precisando che *“è opportuno rilevare che, in sé, l'amante non è ovviamente soggetto all'obbligo di fedeltà coniugale – il quale riveste un evidente carattere personale-, e pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere. Laddove si allegi, correttamente, che il diritto violato non è quello alla fedeltà coniugale, bensì il diritto alla dignità e all'onore, non può escludersi, in astratto, la configurabilità di una responsabilità a carico dell'amante. Essa, peraltro, potrà essere affermata soltanto se l'amante stesso, con il proprio comportamento e avuto riguardo alle modalità con cui è stata condotta la relazione extraconiugale, abbia leso o concorso a violare diritti inviolabili - quali la dignità e l'onore - del coniuge tradito (si pensi, per esempio, all'ipotesi in cui egli si sia vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini), e purché risulti provato il nesso causale tra tale condotta, dolosa o colposa, e il danno prodotto”* (Cass. n. 6598/2019; cfr. anche Cass. n. 25966/2022; Cass. n. 36509/2021; Cass. n. 11553/2018; Cass. n. 5618/2017).

Nulla di tutto ciò può ritenersi provato o sussistente nel caso che ci occupa.



Non può ritenersi veritiero quanto affermato dal sig. [REDACTED] sia in primo che in secondo grado, ovvero che la vita coniugale e familiare sia stata sempre serena senza alcuna crisi. Infatti, pur se non sono emersi previ rapporti extraconiugali, una seria incrinatura nella *affectio maritalis* era evidente tempo prima dell'incontro fra la signora [REDACTED] ed il sig. [REDACTED]

Ciò è ricavabile non solo dalle affermazioni dello stesso [REDACTED] bensì anche dalla relazione peritale presa in esame per la prima volta in sede di appello, dalla quale, come sopra analiticamente evidenziato, si ricava proprio che la crisi coniugale era già in atto da tempo.

Difatti, quando la signora [REDACTED] si è rivolta al dott. [REDACTED] aveva già intrapreso diversi tentativi di percorsi terapeutici per i quali è stata ritenuta l'unica destinataria in ragione di una patologia attribuibile solamente alla medesima.

Le patologie (evidenziate in atti dallo stesso sig. [REDACTED]) sono presentate come di esclusivo carico della signora [REDACTED]

Quanto all'aspetto economico del rapporto tra la [REDACTED] e il dott. [REDACTED] si precisa in questa sede che:

- le due fatture prodotte del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 sono entrambe intestate alla sola signora [REDACTED] e recano quale causale "a saldo visita neurologica", non visita per percorso di coppia;
- l'asserito pagamento da parte del sig. [REDACTED] di sedute ulteriori rispetto alle due fatturate non è provato;
- in ogni caso, anche qualora venisse provato che il pagamento sia avvenuto con sostanze economiche del [REDACTED] ciò non varrebbe a provare l'esistenza di un rapporto medico paziente tra questi e il dott. [REDACTED]

Si rammenta sul punto che rapporto professionale e rapporto economico sono rapporti differenti e ben distinti.

Nessuna carenza motivazionale o violazione di principi di legge può essere rilevata con riferimento ai capi della sentenza impugnati. Conseguentemente, i presenti motivi di appello devono ritenersi infondati e, pertanto, vanno respinti.

Ulteriore questione sollevata dall'appellante nel quarto motivo d'appello riguarda l'asserita violazione dell'art. 2697 c.c. circa l'asserita errata valutazione delle prove offerte.

Il motivo è inammissibile, poiché generico e in quanto manca di specificità. Non si comprende, nello specifico, quale sia la parte della sentenza impugnata.



Infine, con riferimento alla domanda sollevata dalla parte appellata con richiesta di condanna per "lite temeraria", questa Corte rileva che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.. Alla luce di tutte le superiori deduzioni, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.

Atteso l'esito del gravame nonché il risultato complessivo di entrambi i gradi di giudizio, le spese del presente giudizio di appello devono ritenersi a carico della parte appellante che si liquidano per complessivi € 9.256,00, di cui € 2.853,00 per la fase di studio, € 1.659,00 per la fase introduttiva ed € 4.744,00 per la fase decisionale, tenuto conto che la fase istruttoria non si è tenuta. Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

Si precisa che le spese vengono liquidate nello scaglione del valore della domanda applicando i minimi di legge previsti, tenuto conto della minima difficoltà delle questioni trattate in appello, anche tenuto conto che le medesime questioni sono state già affrontate alla luce di consolidati principi della giurisprudenza.

Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 668/2022, pubblicata il 24.03.2022, pronunciata dal Tribunale di Monza - così provvede:

1. Rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
2. Condanna [REDACTED] alla refusione in favore della controparte delle spese di lite del presente grado, liquidate come in parte motiva;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 19.03.2023.



Il Presidente estensore
dott.ssa Giovanna Ferrero

